



Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali Servizio Pianificazione del Territorio e Paesaggio

Progetto Speciale Territoriale Costa dei Trabocchi

(Art. 21 NTA del QRR Abruzzo; art. 6, L.R. 70195; art. 1, L.R. n. 5 del 30/03/2007; L. 0611211991 n. 394 e s.m.1.; L. 8 agosto 1985, n. 431; L. n. 183/1989; art. 41 L.R. n. 3811996; art. 6 L.R. 18/1983)

Progetto definitivo



CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE

al Piano adottato con Delibera di Giunta Regionale n. 3 del 09.01.2023

Avviso pubblicato sul BURAT n. 3 del 18.01.2023

Conclusione della fase di consultazione pubblica del piano

ai sensi dell'art. 14 del Dlsg 156/2006 e dell'art. 6-bis della L.R. 18/1983

a cura del gruppo di lavoro istituito con DGR 146/2021

Componente della Giunta

Architetto Nicola Campitelli

Direttore del Dipartimento

Architetto Pierpaolo Pescara

Gruppo di lavoro

Coordinamento

Dott. Luca Valente Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio

Componenti

Ingegnere Patrizia De Iulio - Responsabile Ufficio Pianificazione Territoriale del Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio

Ingegnere Eligio Di Marzio - Responsabile Ufficio Beni Ambientali del Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio

Architetto Sabrina Cataldi — Responsabile Ufficio Programmi, Norme e Programmi Integrati del Servizio Edilizia Sociale e Scolastica

Architetto Laura Antosa - Responsabile Ufficio Demanio Marittimo del Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio

Dott.ssa Barbara Togna - dipendente del Servizio del Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio

Arch. Vincenzo Pellegrini - Responsabile della Segreteria Assessorato Urbanistica

Progettista

Architetto Alessandro Cipressi

Premessa

Il presente documento ha l'obiettivo di fornire le controdeduzioni alle osservazioni pervenute all'esito della fase di consultazione pubblica, ai sensi dell'art. 14 del Dlsg 156/2006 e dell'art. 6-bis della L.R. 18/1983, del Piano di che trattasi adottato con Delibera di Giunta Regionale n. 3 del 09.01.2023 come da Avviso pubblicato sul BURAT n. 3 del 18.01.2023.

Per la valutazione delle osservazioni si è tenuto conto delle disposizioni della LR 5/2007 recante *“Disposizioni urgenti per la tutela e la valorizzazione della Costa Teatina.”*

In particolare l'art. 1 della L.R. 5/2007 (che sostituisce l'art. 41 della LR 21 giugno 1996, n. 38 *“Legge quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l'Appennino Parco d'Europa)* definisce *“Misure di tutela ambientale connesse alla dismissione di tratte ferroviarie”* come segue *“Lungo il tratto litoraneo tra Ortona e Vasto, sulle aree dismesse del tracciato delle Ferrovie dello Stato, nell'ottica di un processo di valorizzazione e riqualificazione della Costa Teatina, così come previsto all'art. 21 della normativa del vigente Quadro di riferimento regionale (Q.R.R.), è preclusa ogni attività di trasformazione del suolo diversa dalla destinazione a verde.”*

Il successivo art. 2 della citata LR:

- al comma 1 dispone che *“Nelle more della definizione del Parco Nazionale della Costa Teatina, come previsto dall'art. 8 della L. 23/03/01, n. 93 “Disposizioni in campo ambientale”, la Regione individua il Corridoio Verde della Costa dei Trabocchi mediante approvazione di un Piano Speciale Territoriale (PST) in grado di riconnettere il “Sistema di Aree Protette della Costa Teatina” composto dalle seguenti riserve: “*
- al comma 1-bis dispone *“Al fine di consentire l'attivazione di interventi di valorizzazione, riqualificazione e rifunzionalizzazione delle aree appartenenti al Corridoio Verde, nell'ottica di garantire la piena fruibilità ed accessibilità della Costa dei Trabocchi, in conformità al Piano Speciale Territoriale (PST) della Regione Abruzzo, la Provincia di Chieti può procedere ai sensi dell'articolo 13, comma1, all'acquisizione e alla valorizzazione delle ex stazioni ferroviarie dismesse ivi comprese e loro aree di pertinenza.”*

Le suddette disposizioni definiscono quindi un processo di valorizzazione e riqualificazione della Costa Teatina, così come anche previsto all'art. 21 della normativa del vigente Quadro di Riferimento Regionale (Q.R.R.), individuando *“le aree dismesse del tracciato delle Ferrovie dello Stato”* (intendendosi come tali tutte le aree già di proprietà di RFI e cedute dalla stessa) come *“corridoio verde”* nel quale è preclusa ogni attività di trasformazione del suolo diversa dalla destinazione a verde.

La Regione è quindi chiamata, nelle more della definizione del Parco Nazionale della Costa Teatina ad individuare il corridoio verde redigendo un Piano Speciale Territoriale (PST).

Il PST già adottato dalla Regione con DGR 3/2023, in coerenza con le previsioni della legge regionale, ha quindi individuato il Corridoio Verde (comma 3 art. 2 delle NTA), quale elemento di salvaguardia e valorizzazione ambientale e paesaggistica del sistema costiero, costituito da tutte le aree ferroviarie dismesse, ricadenti nel tratto litoraneo compreso tra Ortona e Vasto Marina, acquisite dalla Provincia di Chieti unitamente alle ex stazioni ferroviarie presenti (che saranno anch'esse da acquisire nel patrimonio della provincia) con le relative aree di pertinenza per le quali la legge regionale introduce una destinazione a verde, ammettendo le sole trasformazioni compatibili con tale destinazione.

Le controdeduzioni alle osservazioni pervenute sono state pertanto definite tenuto conto della necessità di rispettare quanto disposto dalla legge regionale sopra richiamata

Nel documento per ogni osservazione è riportata la richiesta in forma sintetica con il numero progressivo, il proponente e la rispettiva proposta di controdeduzione.

Di seguito l'elenco riassuntivo delle osservazioni pervenute entro il termine del 20.03.2023, come stabilito nell'Avviso di adozione pubblicato sul BURAT n. 3 del 18.01.2023:

N	PROPONENTE	PROT.	Data
1	Associazione di Promozione Sociale I TRABOCCHI APS	122036	20/03/2023
2	Comune di Casalbordino	120530	20/03/2023
3	Sig.ra Claudia Foglio	122406	21/03/2023
4	Comune Fossacesia	121913	20/03/2023
5	Sig. Giuliano Giovanni Storto	122029	20/03/2023
6	Provincia di Chieti	121341	20/03/2023
7	Punta Penna sas	103423	09/03/2023
8	Comune di Torino di Sangro	122425	21/03/2023
9	Comune di Vasto	121307	20/03/2023
10	Sig. Antonio Tucci	122040	20/03/2022
11	Sig. Claudio Pepe O.A.S.I. (trasmessa da Comune Vasto)	121307	20/03/2023
12	Sig. Angelo Bocchino (trasmessa da Comune Vasto)	121307	20/03/2023
13	Sig.ri Lucia Conti, Luca Di Nanno e Mirko Di Nanno	122033	20/03/2022
14	Consorzio Vivere Vasto Marina	122348	21/03/2023
15	Italia Nostra	120230	20/03/2022
16	Sig. Alfonso Traino amm. Società Casarsa srl	120930	20/03/2022
17	Arch. Piernicola Carlesi	122390	21/03/2023
18	Comune Rocca San Giovanni	122018	20/03/2022
19	Comune di san Vito Chietino	122373	21/03/2023
20	Sig.ri Nicola Zaccaria e Adriana Zaccaria	124039	21/03/2023
21	WWF	101043	09/03/2023
22	ARTA Abruzzo	93493	06/03/2023
23	DPC025 - Servizio Gestione e qualità delle acque	90993	03/03/2023

Il presente documento tiene conto delle prescrizioni e suggerimenti contenuti nel “Provvedimento di Parere Motivato. Conclusione del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) del Progetto Speciale (PST) Territoriale della Costa dei Trabocchi – art. 15 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.” di cui alla Determinazione n. DPC002/36 del 14.11.2023 dal Servizio Valutazioni Ambientali (DPC002) del Dipartimento Territorio Ambiente (DPC) della Regione Abruzzo (Autorità Competente ai sensi della lettera p), comma 1, art. 5 del DLgs 152/2006) che si espressa. Per quanto qui non riportato si rinvia alla “Dichiarazione di sintesi”, redatta ai sensi dell’art. 17 comma 1 lett b) del Dlsg 152/2006, parte integrante degli elaborati progettuali.

OSSERVAZIONE 1

Proponente: Associazione di Promozione Sociale I TRABOCCHI APS

Sintesi osservazione

L'osservazione si sviluppa in più punti come appresso.

Punto 1 - All'Art. 16 delle NTA - Ambiti funzionali delle aree e dei volumi - Fossacesia Marina StA2 si propone di sostituire il testo di cui al punto 4 del sopraccitato art. 16 con la seguente dicitura:

4 – Ostello, Hub e Co-Working.

I locali distribuiti al primo e al secondo piano possono ospitare un ostello della gioventù e anche spazi multidisciplinari per giovani professionisti, il tutto al servizio del territorio e dei giovani ospiti.

Oltre alle camere utilizzabili per il soggiorno anche di gruppi di studenti, sono realizzati locali polifunzionali (sale riunioni, postazioni modulabili) da destinare allo studio e al Co-Working.

Questo nuovo modello logistico costituisce una esclusiva offerta destinata ad essere di supporto per studenti e giovani professionisti che potranno coniugare il turismo, lo studio, il lavoro con il soggiorno sulla Costa dei Trabocchi.

È prioritaria la gestione del compendio nell'ambito delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, con particolare riferimento al turismo sociale, attraverso l'attività di co-programmazione, co-progettazione e convenzionamento con gli Enti del Terzo Settore già operanti nel territorio comunale.

Controdeduzioni

Osservazione accolta in quanto non contrasta con le finalità del PST. Si adegua l'art. 16 delle NTA, punto 4, nei termini dell'osservazione.

Punto 2 - Si propone di sostituire il testo di cui al punto V, comma 3 dell'art. 20 con la seguente dicitura: "Parcheggio pubblico della nuova stazione di Fossacesia Marina, di [Via Lungomare sud lato mare](#) e di [Via Lungomare sud lato monte \(esistenti\)](#)."

Si riferisce che Comune di Fossacesia con delibera di G.M. n. 11 del 27.01.2022 ha permesso la realizzazione di un parcheggio in Via Lungomare sud lato monte, realizzato sull'area individuata nella mappa del Catasto Terreni al Foglio 8 con le particelle catastale 15 e 251.

Controdeduzioni

Osservazione accolta in quanto non contrasta con le finalità del PST trattandosi di parcheggio sito in aree esterne alle aree ferroviarie dismesse. Si adegua il punto V, comma 3 dell'art. 20, nei termini dell'osservazione.

Punto 3 - Si chiede di aggiungere al Punto 17, comma 2, art. 23 "Il sistema dei Trabocchi", il punto "17bis TRABOCCO MUSEO DEI TRABOCCANTI (FOSSACESIA ricostruendo).

Si riferisce che il Comune di Fossacesia con deliberazione di G.M. N. 43 del 25/03/2022 ha dato il via al processo per la ricostruzione di un trabocco crollato in seguito alle mareggiate ed abbandonato dal concessionario; lo stesso è localizzato nel centro storico della Marina di Fossacesia, nella scogliera ubicata nella parte nord del Lungomare, le cui tracce sono ancora rappresentate da pochi ma significativi elementi, quali ancoraggi, scogli, pali, fori, ecc, che ne individuano la preesistenza. Il suo utilizzo è finalizzato ad accogliere il Museo dei Traboccati.

Controdeduzioni

Osservazione accolta, parzialmente nei termini che seguono. Considerato che, allo stato, la struttura non è "fisicamente esistente", ma che in futuro potrà essere ricostruito (come in altre fattispecie), possibilità ricompresa al punto 4 dello stesso articolo, si ritiene opportuno introdurre all'art. 23 il punto 10 come segue:

"Il sistema dei trabocchi è altresì costituito da quelli che saranno legittimamente ricostruiti nel rispetto di quanto indicato al successivo punto 4. "

OSSERVAZIONE 2

Proponente: Comune di Casalbordino

Sintesi osservazione

“nell’istituzione del Piano Speciale Territoriale della Costa dei Trabocchi dovranno essere salvaguardate le pianificazioni urbanistiche di questo Ente ovvero il P.R.G., il Piano Demaniale Comunale e il Piano Quadro Tratturo, evitando ulteriori limitazioni a future pianificazioni”.

Controdeduzioni

Osservazione non valutabile in quanto generica, non proponendo specifiche modifiche al PST.

OSSERVAZIONE 3

Proponente: Sig.ra Claudia Di Foglio

Sintesi osservazione

La proponente chiede di poter accedere alla propria proprietà tramite autoveicoli, posto a Vasto in Via Vignola snc, fg. 21, p.lla 545 (immobile recentemente ristrutturato con permesso a costruire n. 344/2008 del 17/07/2008) proponendo 3 diverse soluzioni.

soluzione n° 1 con attraversamento carrabile della Via Verde:

- attraversamento carrabile della Via Verde
- strada lato mare a senso unico alternato di 100 ml ca
- parcheggio lato mare in una zona in cui l'ex tracciato ferroviario è largo 15 ml ca
- continuazione della strada a senso unico alternato per altri 80 ml ca fino a n. 2 proprietà situate verso Nord;

soluzione n° 2 senza attraversamento carrabile della Via Verde e con slittamento della Via Verde sul lato mare per un tratto di 100 ml ca:

- strada lato monte di 100 ml ca
- parcheggio lato monte in una zona in cui l'ex tracciato ferroviario è largo 15 ml ca;

soluzione n° 3 senza attraversamento carrabile della Via Verde:

- strada lato mare a senso unico alternato di 300 ml ca
- parcheggio lato mare in una zona in cui l'ex tracciato ferroviario è largo 15 ml ca.

Controdeduzioni

Osservazione accolta parzialmente limitatamente all'attraversamento previo rilascio di titolo abilitativo da parte dell'ente gestore ed acquisiti i pareri dei soggetti preposti alla tutela dei vincoli. Si esclude la realizzazione del parcheggio in quanto tale destinazione, ricadendo all'interno del Corridoio Verde, risulta in contrasto con l'art. 1 della vigente L.R. 5/2007.

OSSERVAZIONE 4

Proponente: Comune di Fossacesia

Sintesi osservazione

Con nota prot. 4646 del 17/03/2023 il Comune ha formulato più osservazioni che di seguito vengono puntualmente esposte e controdedotte.

Punto 1- si ritiene di segnalare che, la delimitazione del Sito di protezione proprio della riserva naturale San Giovanni, indicata nella Tav. 09 del P.S.T., non risulta coerente con quella prevista dalla L.R. 5/07, e che detta discrasia peraltro, è stato già oggetto di segnalazione presso il competente servizio regionale, mediante formale richiesta di interpretazione autentica circa l'effettivo limite del suddetto sito;

Controdeduzioni

Osservazione accolta. Si adegua la Tav. 09, nei limiti delle difficoltà di trasposizione della cartografia allegata alla L.R. 5/2007 che è in scala 1:25.000. Resta inteso che l'esatta perimetrazione della riserva è rimessa all'ente gestore.

Punto 2- in relazione a quanto previsto dall'art. 24 delle N.T.A. del P.S.T. "il sistema delle aree demaniali marittime", si ritiene che, le previsioni previste in detta norma, non risultano in linea, ovvero contenute nel vigente Piano Demaniale Marittimo Regionale, e che pertanto detti strumenti andrebbero allineati, posto che per la redazione del Piano Demaniale Comunale, occorre necessariamente conformarsi a quanto contenuto nel PDMR.

Controdeduzioni

L'Osservazione così come formulata non è accolta. Il PST nelle disposizioni delle NTA (art. 24) risulta coerente con le indicazioni dell'art. 21 del QRR che prevede una specifica disposizione per la sola parte Sud del litorale abruzzese.

Punto 3- in ordine alle previsioni di riutilizzo dell'ex stazione, si ritiene osservare che, oltre alla modifica della destinazione d'uso del suddetto immobile, non vengono rintracciate ulteriori programmazioni urbanistiche, in merito agli altri manufatti presenti nell'area circostante della suddetta stazione.

Controdeduzioni

Osservazione non valutabile in quanto generica. Le destinazioni d'uso dei manufatti dismessi annessi alle ex stazioni ferroviarie (locali tecnici, servizi, rimessaggio ecc..) devono essere compatibili con quanto indicato all'art. 14 e 16 delle NTA del PST.

OSSERVAZIONE 5

Proponente: Sig. Giulio Giovanni Storto

Sintesi osservazione

In qualità di proprietario di appezzamento di terreno sito in Vasto (CH) e censito in Catasto Terreni al Foglio n . 37 pc. 186 -2098, confinante con i terreni oggetto del Progetto Speciale Territoriale della Costa dei Trabocchi (PST) ex sedime tracciato ferroviario — CV 1 — art. 13 delle NTA l'istante chiede:

- 1) che venga inserito accesso esistente posto sulla SS 16 (come da documentazione fotografica che allega);
- 2) la valorizzazione dell'accesso pedonale, essendo l'unico punto di accesso alla Pista Ciclabile.
- 3) la realizzazione di un parcheggio Verde di interscambio

Controdeduzioni

Punti 1 e 2 - Osservazione non accolta in quanto l'accesso dichiarato esistente ricade su aree non nella disponibilità del richiedente.

Punto 3 – Osservazione non accolta in quanto il parcheggio, comunque anch'esso non nella disponibilità del richiedente, ricade nelle aree del Corridoio Verde (zona CV2) la cui destinazione a verde è disposta dall'art. 1 della LR 5/2017.

OSSERVAZIONE 6

Proponente: Provincia di Chieti

Sintesi osservazione

Il documento prodotto dalla Provincia di Chieti, trasmesso con nota prot. 9080 del 17.03.2023, espone più osservazioni che di seguito vengono puntualmente esposte e controdedotte.

Punto 1- Segnalata incongruenza cartografica puntuale negli elaborati di analisi territoriale 2a, 2b, 2c: “Nelle tavole 2a, 2b e 2c — inerenti al sistema di salvaguardia ambientale e paesaggistica. si rilevano alcune erronee localizzazioni e graficizzazioni dei vincoli di cui agli art. 142 e 146, del D. Lgs. n. 42/2004. ... Per quanto è stato possibile verificare, detta vincolistica non appare pienamente coerente con il regime della vincolistica desumibile dai singoli P.R.G. della Costa Teatina. La medesima osservazione viene formulata in riferimento alle perimetrazioni dei suoli urbanizzati che, da una visione speditiva e a campione delle aree della Costa teatina, non appaiono pienamente aderenti agli ambiti insediativi esistenti e di programma, come contemplati nei PRG/PRE vigenti (a solo titolo esemplificativo e non esaustivo, per l'area di Ortona, tutta la fascia del P.R.T. del Consorzio Industriale ASI CH-PE, che non risulta definita). Sarebbe utile, pertanto, verificare nuovamente la fonte dei dati utilizzati, identificando, contestualmente, l'arco temporale di detta strumentazione urbanistica e la sua validità.”

Controdeduzioni

Osservazione accolta. Si procede con l'adeguamento cartografico (Tavole 2a, 2b, 2c), dando atto tuttavia che le aree di previsione dei vari strumenti vigenti riportate negli elaborati del PST non hanno finalità prescrittiva ma di linea guida di riferimento (criteri). Pertanto, costituiscono un riferimento generale per tutte le aree aventi caratteristiche di particolare rilevanza per l'interazione tra la destinazione urbanistica dell'Ente locale e il contesto ambientale e paesaggistico costiero da salvaguardare. La cartografia di riferimento resta sempre quella ufficiale approvata dagli enti preposti.

Punto 2- Segnalata incongruenza cartografica puntuale negli elaborati 3a, 3b, 3c: “Nelle tavole 3a, 3b e 3c - inerenti al palinsesto del progetto di territorio. Si segnala, al riguardo, con riferimento al comune di Ortona - preso a campione a solo titolo esemplificativo e non esaustivo - che risulta riportata un'unica area in località Madonna delle Vasche, con previsione "Aree di previsione dei vari P.R.G. afferenti alle unità amministrative locali. Zone C di espansione edilizia. Aree di particolare rilevanza per l'interazione tra la destinazione urbanistica prevista e il contesto ambientale e paesaggistico costiero da salvaguardare con azioni conservative". Non risultano cartografati altri ambiti soggetti ai piani attuativi inseriti nel vigente P.R.G. e comunque correlati ad una funzione integrata dell'ambito costiero (v. Torre Mucchia — P.P. approvato e Acquabella). Inoltre, si rileva la presenza, in località Ripari di Giobbe, di due campeggi esistendone, di fatto, unicamente uno.”

Controdeduzioni

Osservazione accolta. Si procede con l'adeguamento cartografico (Tavole 3a, 3b, 3c) dando atto tuttavia che le aree di previsione dei vari strumenti vigenti riportate negli elaborati del PST non hanno finalità prescrittiva ma di linea guida di riferimento (criteri). Pertanto, costituiscono un riferimento generale per tutte le aree aventi caratteristiche di particolare rilevanza per l'interazione tra la destinazione urbanistica dell'Ente locale e il contesto ambientale e paesaggistico costiero da salvaguardare. La cartografia di riferimento resta sempre quella ufficiale approvata dagli enti preposti.

Punto 3- Si chiede di modificare l'art. 2, comma 3 delle NTA del PST con l'integrazione puntuale e descrittiva delle attività compatibili con la destinazione a “Zona Verde” come segue:

(... omissis) "Su tutte le aree ferroviarie dismesse è confermata la preclusione di ogni attività di trasformazione del suolo diversa dalla destinazione a verde" (... omissis)

"Le attività consentite nelle aree destinate a verde sono: (elenco indicativo e non esaustivo)

- *banchi per la vendita stagionale di prodotti; prioritariamente legati al territorio e alle sue specificità;*
- *chioschi e/o installazioni stagionali destinati alla somministrazione di alimenti e bevande;*
- *spazi destinati allo stallo ed al noleggio di biciclette;*

- aree dedicate alla pratica sportiva all'aria aperta;
- aree di sosta;
- aree per ombreggi stagionali;
- servizi igienici e docce;
- piccole aree attrezzate;
- servizi al turista;
- etc.;

Controdeduzioni

Osservazione parzialmente accolta, come da Provvedimento VAS (Determinazione DPC002/36 del 14.11.2023) cui si rinvia.

Alla fine del comma 3 dell'art. 2 delle NTA del PST è aggiunta la seguente frase:

“Gli interventi consentiti nelle aree destinate a verde limitatamente ad alcune porzioni già urbanizzate nell'ambito di quelle denominate CV3 di cui al successivo articolo 13, la cui più efficace individuazione e distribuzione è demandata alla definizione di specifici criteri mediante emanazione di un regolamento di esercizio della Via Verde da parte della Provincia di Chieti, sono:

- a) strutture leggere, facilmente amovibili e temporanee, per la vendita di prodotti, vendita di alimenti e bevande, stallo e noleggio di velocipedi e biciclette;*
- b) aree dedicate alla pratica sportiva all'aria aperta, senza realizzazione di volumetrie;*
- c) aree per ombreggi stagionali;*
- d) strutture per servizi igienici;*
- e) aree di sosta e parcheggio limitatamente a quelli previsti dal progetto esecutivo della Via Verde”.*

Per quanto qui non riportato si rinvia anche alla Dichiarazione di sintesi.

Punto 4 - Si chiede di correggere incongruenza dell'art. 4 delle NTA: “In detto articolo è prevista la possibilità per i Comuni di recepire i contenuti del Progetto Speciale, adottato ai sensi del comma 6, della L.R. n. 18/83. Nel merito, si richiama quanto, invece, disposto dai commi 4 e seguenti del soprarichiamato articolo, laddove si stabilisce l'obbligatorietà di detto recepimento che ne evidenzia l'espresso valore del progetto quale strumento di prevenzione, di salvaguardia e di sviluppo sostenibile del Parco Nazionale della Costa Teatina.”

Controdeduzioni

Osservazione accolta. Al punto 4 delle NTA dell'art. 4 le parole “possono costituire” sono sostituite con la seguente “costituiscono”.

Punto 5 - Si chiede integrazione dell'art. 5 delle NTA: Si ritiene corretto modificare l'art. 5, comma 3 come di seguito indicato in grassetto: "Lungo tutto il tratto della Via Verde e del relativo corridoio verde non è consentita l'attestazione di attività, usi, servizi e funzioni potenzialmente avverse in termini di mantenimento dell'integrità ambientale e paesaggistica presente e residua, **ad eccezione di quanto indicato all'art. 2, comma 3.**"

Controdeduzioni

Osservazione parzialmente accolta, come da Provvedimento VAS (Determinazione DPC002/36 del 14.11.2023) cui si rinvia.

Si integra il co. 3 dell'art. 5 delle NTA del PST introducendo al termine della frase la seguente “ad eccezione di quanto indicato all'art. 2, comma 3”.

Per quanto qui non riportato si rinvia anche alla Dichiarazione di sintesi.

Punto 6 - (La richiesta si riferisce all'art. 7 e 8 delle NTA adottate e non solo all'art. 8.) Nel presente articolo non sono puntualmente esplicitati quali siano gli interventi ed i soggetti preposti alle verifiche ambientali obbligatorie. Si chiede, inoltre, di specificare con chiarezza, gli intendimenti di quanto segue: “preporre a qualsiasi altro programma di intervento l'eliminazione dei detrattori ambientali presenti sulle aree demaniali, sul corridoio verde, in prossimità della via verde, sui centri storici, sulle aree agricole delle colline costiere e sugli ambiti di foce...”.

Controdeduzioni

Punto 6 - Osservazione accolta, come da Provvedimento VAS (Determinazione DPC002/36 del 14.11.2023) cui si rinvia.

Si integra l'art. 7 delle NTA del PST sostituendo le parole "verifiche ambientali obbligatorie" con "procedure ambientali e paesaggistiche, a cura dei soggetti preposti per legge";

Per quanto qui non riportato si rinvia anche alla Dichiarazione di sintesi.

Punto 7 - Richiesta di ulteriori specificazioni per l'art. 10 delle NTA del PST "Progetto di territorio della Costa dei Trabocchi". Alla lettera e) (ndr leggasi punto 3) del presente articolo, tra gli interventi assentiti, si fa riferimento al recupero del patrimonio edilizio esistente e alle limitazioni della nuova edificabilità. Non vengono, tuttavia, specificati quali siano i criteri idonei o i parametri adeguati da adottare e rispettare, al fine di contenere e limitare dette trasformazioni temporanee e/o permanenti dei suoli. I commi 7 e 8 del presente articolo, si fa genericamente riferimento al recepimento di parametri da rispettare per le nuove costruzioni nelle zone di espansione che hanno un diretto riverbero con la costa dei trabocchi, ma non vi è una quantificazione e definizione di detti parametri.

Controdeduzioni

Osservazione parzialmente accolta, come da Provvedimento VAS (Determinazione DPC002/36 del 14.11.2023) cui si rinvia.

Si introducono le seguenti modifiche:

- co. 7 dell'art. 10 delle NTA del PST le parole "omissis ... i parametri... omissis" (riportate al pto 10 dell'elenco) sono sostituite con "gli indirizzi e i criteri di intervento di cui al presente articolo";

- co. 8 dell'art. 10 delle NTA del PST le parole "omissis ... i parametri... omissis" (riportate al terzo capoverso) sono sostituite con "gli indirizzi e i criteri di intervento di cui al presente articolo".

Per quanto qui non riportato si rinvia anche alla Dichiarazione di sintesi.

Punto 8 - Richiesta di abrogazione parziale, sostituzione e integrazione dell'art. 12, commi 1, 4, 5, 06. In questo articolo, nel merito del comma 1, si ritiene che quest'ultimo andrebbe riformulato, ribadendo la competenza esclusiva della gestione da parte della Provincia di Chieti, così come di seguito: "*La Via Verde è il percorso ciclopedonale ricompreso all'interno delle aree ferroviarie dismesse da Ortona a Vasto Marina (il corridoio verde di cui al comma 2, dell'art. 2). La Via Verde è di proprietà della Provincia di Chieti che ha provveduto alla sua realizzazione, detenendone l'esclusività sia della competenza istituzionale e sia della gestione*".

Di conseguenza, i commi 4 e 5 andranno eliminati e il comma 6 andrebbe così riformulato: "*La Via Verde è gestita dalla Provincia di Chieti, nelle modalità, forme e tariffario, adottati anche a seguito di eventuali consultazioni e/o intese con i Comuni interessati, come recepiti nel regolamento di cui all'art. 2, comma3. Resta intesa, la possibilità di delegare funzioni, anche in forma aggregata, ai Comuni, previ specifici accordi. La Regione Abruzzo interviene con propri strumenti, anche finanziari, a sostegno della corretta fruizione dell'infrastruttura ciclopedonale, secondo i tempi e le modalità congrui per la massimizzazione dell'efficacia e dell'efficienza delle scelte condivise*".

Controdeduzioni:

Osservazione accolta. L'art. 12 delle NTA viene quindi modificato come segue:

- **I commi 4 e 5 sono soppressi;**
 - **Il comma 6 è così sostituito "La Via Verde è gestita dalla Provincia di Chieti, nelle modalità, forme e tariffario, adottati anche a seguito di eventuali consultazioni e/o intese con i Comuni interessati, come recepiti nel regolamento di cui all'art. 2, comma3. Resta intesa, la possibilità di delegare funzioni, anche in forma aggregata, ai Comuni, previ specifici accordi. La Regione Abruzzo interviene con propri strumenti, anche finanziari, a sostegno della corretta fruizione dell'infrastruttura ciclopedonale, secondo i tempi e le modalità congrui per la massimizzazione dell'efficacia e dell'efficienza delle scelte condivise".**
-

Punto 9 - Richiesta di modifica dell'art. 13, comma 5 delle NTA: L'indicazione di cui alla lettera b), comma 5, dell'art. 13, si pone in contrasto con la destinazione d'uso storica delle aree di pertinenza delle ex stazioni

ferroviarie. Queste aree, da sempre destinate a parcheggio, sono state ricomprese all'interno del progetto della "Via Verde" e rifunzionalizzate per tale utilizzo. Si chiede, pertanto, di voler modificare il comma 5, lettera b) come di seguito indicato:

"Nell'area di risulta è confermato l'utilizzo della destinazione a parcheggio e/o area di sosta. E', altresì, fatto salvo quanto previsto nell'ambito del Progetto "PAR-FSC 2007/2013 — Obiettivo specifico IV.2 — Obiettivo Operativo IV.2.2 — Linea di Azione IV.2.2.a — Progetto recupero e rifunzionalizzazione di detrattori ambientali e potenziamento del sistema infrastrutturale all'interno delle aree protette della Costa teatina: Via Verde della Costa dei Trabocchi. — Realizzazione del percorso ciclopedonale sulle aree del tracciato ferroviario dismesso da Ortona a Vasto denominato "Via Verde della Costa dei Trabocchi" relativamente alle aree destinate alla sosta e parcheggio".

Controdeduzioni:

Osservazione parzialmente accolta, come da Provvedimento VAS (Determinazione DPC002/36 del 14.11.2023) cui si rinvia, come segue.

Inserite alla lett. b, co. 5 dell'art. 13 delle NTA del PST dopo le parole "omissis.... e di percorsi vita." il seguente periodo:

"Nell'area di risulta è confermata la destinazione a parcheggio e/o area di sosta limitatamente a quanto previsto dal progetto "Via Verde della Costa dei Trabocchi" della Provincia di Chieti" e secondo i criteri indicati all'art. 20 co. 4 delle presenti NTA."

Per quanto qui non riportato si rinvia anche alla Dichiarazione di sintesi.

Punto 10– Richiesta di modifica dell'art. 14 comma 4: In virtù di quanto riportato per la modifica proposta all'art. 13, comma 5, lettera b), il comma 4 andrebbe così integrato: *"..... Sono fatte salve le destinazioni storicamente adibite a parcheggio, previste e realizzate nel Progetto "Realizzazione del percorso ciclopedonale sulle aree del tracciato ferroviario dismesso da Ortona a Vasto denominato "Via Verde della Costa dei Trabocchi".*

Controdeduzioni

Osservazione parzialmente accolta, come da Provvedimento VAS (Determinazione DPC002/36 del 14.11.2023) cui si rinvia, in conformità a quanto specificato nel precedente P.to 9.

Per quanto qui non riportato si rinvia anche alla Dichiarazione di sintesi.

Punto 11 – Richiesta di modifica del comma 6 dell'art. 15 NTA: Per quanto sopra già rappresentato al riguardo delle zone a parcheggio esistenti nelle aree delle ex stazioni ferroviarie e riportate agli articoli precedenti, si propone la seguente modifica, introducendo all'inizio del comma *"Fatte salve le aree destinate a parcheggio, come previste dagli art. 13, comma 5 e art. 14, comma 4,"*

Controdeduzioni

Osservazione parzialmente accolta, come da Provvedimento VAS (Determinazione DPC002/36 del 14.11.2023) cui si rinvia, in conformità a quanto specificato nel precedente P.to 9.

Per quanto qui non riportato si rinvia anche alla Dichiarazione di sintesi.

Punto 12 – Richiesta di modifica del comma 6 art. 16: In virtù delle considerazioni già espresse al riguardo delle aree parcheggio esistenti nelle aree delle ex stazioni ferroviarie e riportate agli articoli precedenti, si propone la seguente modifica, introducendo all'inizio del comma: *"Fatte salve le aree destinate a parcheggio come previste dagli art. 13, comma 5 e art. 14, comma 4,"*

Controdeduzioni

Osservazione parzialmente accolta, come da Provvedimento VAS (Determinazione DPC002/36 del 14.11.2023) cui si rinvia, in conformità a quanto specificato nel precedente P.to 9.

Per quanto qui non riportato si rinvia anche alla Dichiarazione di sintesi.

Punto 13 – Richiesta di modifica del comma 6 art. 17 NTA: In virtù delle considerazioni già espresse al riguardo delle zone a parcheggio esistenti nelle aree delle ex stazioni e riportate per gli articoli precedenti, si propone la seguente modifica, introducendo all’inizio del comma: *"Fatte salve le aree destinate a parcheggio come previste dagli art. 13, comma 5 e art. 14, comma 4,"*

Controdeduzioni

Osservazione parzialmente accolta, come da Provvedimento VAS (Determinazione DPC002/36 del 14.11.2023) cui si rinvia, in conformità a quanto specificato nel precedente P.to 9.

Per quanto qui non riportato si rinvia anche alla Dichiarazione di sintesi.

Punto 14 - Richiesta di modifica del comma 6 art 18 NTA: Per quanto sopra rappresentato nel merito delle zone a parcheggio esistenti nelle aree delle ex stazioni ferroviarie e riportate per gli articoli precedenti, si propone la seguente modifica, introducendo all’inizio del comma: *"Fatte salve le aree destinate a parcheggio, come previste dagli art. 13, comma 5 e art. 14, comma 4,"*

Controdeduzioni

Osservazione parzialmente accolta, come da Provvedimento VAS (Determinazione DPC002/36 del 14.11.2023) cui si rinvia, in conformità a quanto specificato nel precedente P.to 9.

Per quanto qui non riportato si rinvia anche alla Dichiarazione di sintesi.

Punto 15- Richiesta integrazione dell’art. 19: Si ritiene opportuno, nell’elencazione di cui al presente articolo, inserire il Borgo di Acquabella che risulta prospiciente alla "Via Verde" e per il quale si potrebbero definire gli interventi idonei per la conservazione e la valorizzazione.

Controdeduzioni

Osservazione accolta. L’art. 19 delle NTA viene quindi modificato come segue: dopo le parole “Vasto Marina” inserire le parole “ – Borgo di Acquabella”

Punto 16– Richiesta di integrazione dell’art. 20 con proposta di inserimento del comma 6: Sebbene si condivida la promozione e la realizzazione di parcheggi di interscambio quale buona pratica di mobilità sostenibile, di contro, si ritiene che i parcheggi intermodali individuati dal PST e già esistenti sui territori comunali, risultino notevolmente e storicamente insufficienti. Le stagioni balneari trascorse, sebbene la Via Verde non fosse ancora completata, hanno messo in evidenza la criticità legata alla mancanza delle aree di sosta, tale da costringere i Comuni a richiedere l'utilizzo a parcheggio, a fini di pubblica utilità, delle aree di pertinenza delle ex stazioni ferroviarie. Questa soluzione, tuttavia, risulta insufficiente e, pertanto, nelle more dell’individuazione e della relativa messa in esercizio di ulteriori aree nodali di interscambio, si propone di inserire all’art. 20, il seguente comma n. 6:

"Nelle more della realizzazione delle previsioni di cui al Progetto di Realizzazione del percorso ciclopedonale sulle aree del tracciato ferroviario dismesso da Ortona a nominato "Via Verde della Costa dei Trabocchi", così come riportato negli articoli precedenti e della messa in esercizio di nuovi parcheggi di interscambio, è possibile individuare ulteriori aree con morfologia compatibile da destinare a parcheggio, purché stagionali e che non richiedano interventi di modifica dello stato dei luoghi, nelle aree dismesse e pertinenti all'ex tracciato ferroviario. Gli interventi compatibili saranno individuati dal "Regolamento Provinciale" di cui all'art. 2, comma 3."

Controdeduzioni

Osservazione non accolta in quanto il testo da inserire (comma 6 dell’art. 20 delle NTA) propone di realizzare nuovi parcheggi all’interno delle aree del Corridoio Verde e pertanto in contrasto con l’art. 1 della L.R. 5/2007.

OSSERVAZIONE 7

Proponente: Punta Penna S.a.s.

Sintesi osservazione

La Punta Penna Sas sta portando avanti una serie di iniziative turistiche/ecosostenibili, alcune già realizzate altre in stato avanzato dei lavori, nonché progetti compatibili con le previsioni di Piano. Il tutto come meglio rappresentato dagli elaborati grafici che si allegano in copia. Si chiede pertanto agli Organi competenti per la redazione del P.S.T. della Regione Abruzzo di tener conto di quanto segnalato, trattandosi di una iniziativa anche di supporto alla Riserva di Punta Aderci. Si allega a maggior chiarezza:

- Certificato di Destinazione Urbanistica;
- Visure catastali;
- Planimetria catastale;
- Planimetria descrittiva di tutta l'area di proprietà.

Controdeduzioni

Osservazione non valutabile in quanto generica, non proponendo specifiche modifiche al PST. Resta inteso che restano validi ed efficaci i titoli edilizi già rilasciati in coerenza con le norme di tutela e salvaguardia della Riserva Naturale Controllata di Punta Aderci (SIC IT 7140108), nonché della vigente L.R. n.5/2007.

Osservazione 8

Proponente: Comune di Torino di Sangro

Sintesi osservazione

Con nota prot 2921 del 20.03.2023 il comune ha formulato più osservazioni che di seguito vengono puntualmente esposte e controdedotte.

Punto 1 - L'area oggetto della presente osservazione è individuata negli elaborati grafici del PST nella tavola n. 10 di cui all'art. 20 delle NTA. Dalla consultazione degli elaborati grafici, si evince che non sono state considerate (o eliminate) alcune aree destinate a parcheggio pubblico esistenti adiacenti la ciclovìa, nello specifico in località le Morge, Costa Verde, trabocco le Morge e nell'area di risulta dell'ex stazione ferroviaria di Torino di Sangro. Per quanto sopra si chiede di inserire nel PST le aree a parcheggio già esistenti adiacenti alla ciclovìa, nello specifico in località le Morge, Costa Verde, trabocco le Morge ed nell'area di risulta dell'ex stazione ferroviaria di Torino di Sangro. Il comune ha fornito n. 4 allegati per meglio individuare i parcheggi esistenti di cui sopra:

- 1) area a parcheggio in Località Le Mergie;
- 2) area a parcheggio in Località Costa Verde;
- 3) area a parcheggio in Località Trabocco Le Morge;
- 4) area a parcheggio presso ex stazione ferroviaria;

Controdeduzioni

Osservazione parzialmente accolta, come da Provvedimento VAS (Determinazione DPC002/36 del 14.11.2023) cui si rinvia, in riferimento:

- al parcheggio 3 per il quale è necessario procedere all'adeguamento della Tavola 10;
- al parcheggio 4 per il quale vale quanto integrato all'art. 13 comma 5 lett b) delle NTA del PST: "Nell'area di risulta è confermata la destinazione a parcheggio e/o area di sosta limitatamente a quanto previsto dal progetto "Via Verde della Costa dei Trabocchi" della Provincia di Chieti" e secondo i criteri indicati all'art. 20 co. 4 delle presenti NTA";

Si precisa che il parcheggio 3 è esterno al "Corridoio Verde" oggetto di tutela, mentre parcheggi 1 e 2, ricadendo nel Corridoio Verde, sono invece in contrasto con la destinazione a "Zona a Verde" disposta con la vigente L.R. 5/2007.

Per quanto qui non riportato si rinvia anche alla Dichiarazione di sintesi.

Punto 2 -L'area oggetto dell'osservazione, è individuata negli elaborati grafici del PST esattamente nella tavola N°10. Dalla consultazione degli elaborati grafici, si evince che la sede della ciclovìa è riportata in maniera errata rispetto allo stato dei luoghi, ed esattamente in prossimità della ex stazione ferroviaria di Torino di Sangro e in località le Morge. In sintesi

- 5) Correzione tracciato Via Verde in corrispondenza della ex stazione ferroviaria;
- 6) Correzione tracciato Via Verde in corrispondenza della Località Le Mergie;

Controdeduzioni

Osservazione accolta. Viene pertanto adeguata la tavola 10, dando tuttavia atto che l'elaborato cartografico di che trattasi è in rapporto di scala 1:2000 e nello specifico alla voce CV1 riporta l'ambito della percorrenza e non solo il tracciato della Via Verde (l'ambito della percorrenza è considerato più largo del semplice sedime della Via Verde).

Punto 3 - L'area oggetto dell'osservazione, è individuata negli elaborati grafici del PST esattamente nella tavola N°10 di cui all'art.20 (Parcheggi pubblici - interscambio), art. 17 (Ambiti funzionali delle aree e dei volumi — Torino di Sangro StA3) delle norme tecniche di attuazione del P.S.T. si chiede di inserire nel Piano Speciale Territoriale della Costa dei Trabocchi l'area attualmente destinata a parcheggio pubblico situata nello spazio esterno dell'ex stazione ferroviaria di Torino di Sangro, e di aggiungere alle destinazioni d'uso, previste dal piano per l'ex Stazione, anche un presidio di primo soccorso.

Controdeduzioni

Osservazione accolta nei termini esposti di cui al precedente Punto 1 per i parcheggi delle aree di risulta delle ex stazioni. Per quel che attiene il punto di primo soccorso, le NTA del PST già prevedono tale possibilità all'art. 28 comma 4.

Osservazione 9

Proponente: Comune di Vasto

Sintesi osservazione

Con nota del 20.03.2023 il comune di Vasto ha fatto pervenire le proprie osservazioni unitamente a quelle di imprenditori e Cittadini locali portatori d'interesse come segue:

- Sig. Giulio Storto (nota pec al comune n. 18582 del 20/3/2023);
- Sig. Antonio Tucci (nota pec acquista dal comune prot. n. 18614 del 20/3/2023);
- O.A.S.I. a firma Ing. Claudio Pepe (nota pec acquista dal comune prot. n. 18641 del 20/3/2023);
- Sig. Angelo Bocchino (nota acquista dal comune prot. n. 18706 del 20/3/2023).

Le osservazioni del comune sono di seguito puntualmente esposte e controdedotte, mentre per le osservazioni dei cittadini:

- Sig. Giulio Storto: l'osservazione risulta acquista anche dalla Regione Abruzzo con il n. 5;
- Sig. Antonio Tucci: l'osservazione risulta acquista anche dalla Regione Abruzzo con il n. 10;
- O.A.S.I. a firma Ing. Claudio Pepe: l'osservazione viene esaminata con il successivo n. 11
- Sig. Angelo Bocchino: l'osservazione viene esaminata con il successivo n. 12

Punto 1 - l'art. 4 comma 3 della L.R. 5/2007 stabilisce che, *“il Sistema delle aree protette della Costa Teatina, si realizza anche per mezzo del collegamento funzionale delle aree protette attraverso il “corridoio Verde” quale obiettivo specifico di tutela e valorizzazione della costa del vigente QRR, da realizzare sulle aree di sedime del tratto litoraneo del tracciato dismesso delle ferrovie dello stato, sulle stazioni e sulle relative aree di pertinenza alle quali si applica il regime di protezione delle riserve naturali.”*

Dalla lettura della norma appare che, il regime di conservazione proprio delle riserve naturali, sia applicabile solo alle aree di sedime del tracciato ferroviario, alle stazioni e relative aree di pertinenza, e non a tutte le proprietà dismesse di Ferrovie dello Stato.

Controdeduzioni

L'osservazione non accolta come da Provvedimento VAS (Determinazione DPC002/36 del 14.11.2023) cui si rinvia.

Per quanto qui non riportato si rinvia anche alla Dichiarazione di sintesi.

Punto 2 - All'Art. 6.2.g della RT “Ambiti funzionali delle aree e dei volumi – Vasto Marina StA4”, prevedere, nelle aree di risulta, la possibilità di inserire parcheggi verdi, permeabili, alberati che sono di vitale importanza per la fruizione turistica di Vasto Marina, e non soltanto per la via verde. In particolare il punto VI) “aree esterne”, prevede soltanto la sosta non motorizzata.

Occorre inserire aree per la sosta dei veicoli anche in considerazione delle estese dimensioni dell'area di risulta che può ospitare sia i servizi previsti di assistenza al percorso ciclabile e sia parcheggi verdi che sono in linea con l'obiettivo del PST di ricongiungere in linea trasversale le aree marine al resto del territorio.

Potrebbe essere utilizzata, a tale scopo, l'area dei depositi, posti verso nord, oltre il ponte su via Gaetano Donizetti, con accesso da via Angelo Canelli. Si potrebbe, inoltre valutare la possibilità di realizzare un parcheggio pubblico interrato, al fine di lasciare le aree soprastanti libere dalla sosta dei veicoli.

Controdeduzioni

Osservazione parzialmente accolta, come da Provvedimento VAS (Determinazione DPC002/36 del 14.11.2023) cui si rinvia.

Per quanto qui non riportato si rinvia anche alla Dichiarazione di sintesi.

Punto 3 - All'Art. 7.2 della RT “il sistema dei parcheggi di interscambio modale”, inserire la possibilità di ampliamento dei parcheggi pubblici previsti ai punti 8-9-10-11-12.

Controdeduzioni

**Osservazione accolta. Si adegua l'art. 7.2 della RT ultimo paragrafo introducendo dopo le parole "Altri nuovo parcheggi di interscambio modale" le parole "o l'ampliamento dei parcheggi esistenti".
Allo stesso modo si modifica l'art. 20 comma 4 delle NTA.**

Punto 4 - Inserire tra i parcheggi di scambio intermodale, il parcheggio esistente in località San Nicola (fg. 26 part.1025-866-1024-265-394-1020-1021-830-266-864-862) e prevedere il suo ampliamento.

Controdeduzioni

Osservazione accolta limitatamente alle porzioni esterne al Corridoio Verde. Si adegua la tavola 13 e l'art. 20 comma 3 delle NTA introducendo alla fine le seguenti "XIII parcheggio in località San Nicola (esistente) limitatamente alle porzioni esterne al Corridoio Verde

Punto 5 - Nello stesso articolo 7.2, prevedere la possibilità di inserimento di parcheggi locali, che siano a servizio sia della via verde che delle abitazioni esistenti, con la modalità di parcheggio verde/alberato, anche attraverso l'approvazione di specifici piani attuativi. Il tracciato della via verde attraversa diverse aree abitate e turistico/ricettive, soprattutto nel tratto che va dal monumento alla bagnante alla località Vignola, la cui viabilità è piuttosto insufficiente così come sono insufficienti le aree di parcheggio.

Questo Comune ha in corso di adozione il piano attuativo della zona F8 – fascia Litoranea, che prevede l'inserimento di diversi piccoli parcheggi alberati, da realizzarsi a cura dei proprietari delle abitazioni da ristrutturare e delle strutture turistiche, panoramiche attrezzate.

Controdeduzione

Osservazione non valutabile in quanto il PST non disciplina le destinazioni d'uso esterne al Corridoio Verde.

Punto 6 - All'art. 10 "Repertorio di urbanistica" della RT, paragrafo "Strumentazione urbanistica di livello comunale (PRG – PRE), all'Ambito del Comune di Vasto (pag. 62), riportare l'art. 146 delle NTA che riguarda la via verde.

Controdeduzione

Osservazione non valutabile in quanto il PST non disciplina le destinazioni d'uso esterne al Corridoio Verde.

Punto 7 - Art. 2 NTA del PST "Consistenza e struttura del PST". Al punto 3, limitare l'applicazione del regime proprio delle riserve all'area di sedime del tracciato ferroviario, alle stazioni e relative aree di pertinenza, e non a tutte le proprietà dismesse di ferrovie dello stato, così come riportato all'art. 4 c 3 della LR 5/2007.

Controdeduzione

Osservazione parzialmente accolta, come da Provvedimento VAS (Determinazione DPC002/36 del 14.11.2023 cui si rinvia.

Si procede alla modifica del co. 3 dell'art. 2 delle NTA del PST sostituendo le parole "alle quali si applica il regime di protezione proprio delle riserve. Su tutte le aree ferroviarie dismesse..." con le parole "... sulle quali, ai sensi della LR 5/2007, ...omissis".

Al comma 1 dell'art.13 delle NTA del PST le parole "si applica il regime proprio delle riserve naturali (L.R. 5/2007) ed" sono soppresse.

Per quanto qui non riportato si rinvia anche alla Dichiarazione di sintesi.

Punto 8 - Art. 6 NTA del PST - Criteri di Intervento.

Inserire la possibilità di realizzare parcheggi locali sulle aree limitrofe alla via verde, in particolare a servizio di insediamenti residenziali/turistici esistenti, con la tipologia di parcheggi verdi/alberati (in particolare per le Località Canale e Vignola).

Controdeduzione

Osservazione non valutabile in quanto il PST non disciplina le destinazioni d'uso esterne al Corridoio Verde.

Punto 9 - Inserire, altresì, la realizzazione della condotta fognante di raccolta delle acque nere per le zone che non ne dispongono. Nello specifico, il tratto di costa che va dal monumento alla bagnante fino alla loc. Vignola non è servito dalla fognatura comunale.

Controdeduzione

Osservazione non valutabile in quanto il PST non disciplina tali interventi.

Punto 10 - Art. 13 NTA del PST comma 1

Limitare l'applicazione del regime proprio delle riserve all'area di sedime del tracciato ferroviario, alle stazioni e relative aree di pertinenza, e non a tutte le proprietà dismesse di ferrovie dello stato, così come riportato all'art. 4 c 3 della LR 5/2007.

Controdeduzione

Osservazione già valutata al precedente punto 7.

Punto 11 - Art. 13 NTA del PST comma 4

Inserire la possibilità di realizzare parcheggi locali con la modalità Verde/alberata, con fondo permeabile.

Controdeduzione

L'osservazione non accolta, come da Provvedimento VAS (Determinazione DPC002/36 del 14.11.2023) cui si rinvia.

Punto 12 - Art. 13 NTA del PST comma 5

Inserire la possibilità di realizzare parcheggi locali con la modalità verde/alberata, con fondo permeabile.

Controdeduzione

Osservazione parzialmente accolta, come da Provvedimento VAS (Determinazione DPC002/36 del 14.11.2023 cui si rinvia.

Per quanto qui non riportato si rinvia anche alla Dichiarazione di sintesi.

Punto 13 - Art. 18 NTA del PST. Ambiti funzionali delle aree e dei volumi – Vasto Marina StA4. Al punto 6.

Inserire la possibilità di realizzare parcheggi con la modalità verde/alberata, con fondo permeabile.

Controdeduzione

Osservazione parzialmente accolta, come da Provvedimento VAS (Determinazione DPC002/36 del 14.11.2023 cui si rinvia.

Pertanto l'art. 18 comma 6 delle NTA viene integrato con la seguente frase "Sono inoltre ammessi i parcheggi nei limiti di quanto indicato alla lettera b) comma 5 dell'art. 13"

Per quanto qui non riportato si rinvia anche alla Dichiarazione di sintesi.

Punto 14 - Art. 20 NTA del PST. Parcheggi pubblici (interscambio modale).

Inserire possibilità di ampliamento dei parcheggi pubblici individuati, così come riportato al punto 2) delle presenti osservazioni.

Controdeduzione

Osservazione già valutata al precedente punto 3.

Punto 15 - Art. 23 NTA del PST. Il sistema dei trabocchi.

Inserire la possibilità di ricostruire i trabocchi crollati nella loro posizione storica. In particolare il PDMC del comune di Vasto vigente prevede la possibilità di ricostruire n. 3 trabocchi posti tra le località Casarza e San Nicola, come riportato nell'allegato 9b (Tav. 5.1 PDMC).

Indicazioni per la controdeduzione:

Controdeduzione

Si rinvia a quanto controdedotto a riscontro dell'osservazione 1 punto 3.

Punto 16 - Aggiungere all'elenco dei trabocchi il "trabocco n. 5" esistente sul molo del porto di Vasto e sulla tav. 01

Controdeduzione

Osservazione accolta. Si adegua l'elaborato tav. 01.

Punto 17 - Tav. 3c PST. Palinsesto del progetto del territorio.

Nell'area posta in prossimità di Punta dell'Opera il PRG vigente prevede aree di espansione a valle di Via Osca. In particolare per la zona F3 – servizi al porto turistico, è in corso di redazione l'approvazione del Piano attuativo in variante al PRG, al fine di realizzare una zona turistico ricettiva/residenziale. Sono, inoltre presenti, in tale area un complesso residenziale esistente (Villaggio Costa Turchese) ed il centro turistico Grotta del Saraceno. Modificare la zonizzazione in "Ambiti litoranei e costieri".

Controdeduzioni

Osservazione non valutabile in quanto il PST non disciplina le destinazioni d'uso esterne al Corridoio Verde, ma solo linee guida e criteri di intervento. Resta inteso che ogni intervento/pianificazione dovranno essere coerenti con le specifiche discipline della Riserva Naturale Regionale di Punta Aderci del SIC IT 7140108 e SIC IT 7140108 di Punta Penna.

Punto 18 - Adeguare la zonizzazione alla delimitazione dell'area ZES come da planimetria che si allega (All.2 Catasto, All.3 Raster).

Controdeduzioni

Osservazione accolta. Si stralcia tuttavia tale perimetrazione in quanto dal 1 gennaio 2024 è istituita la ZES unica.

Punto 19 - Tav. 13 PST Struttura e qualificazione del corridoio verde – Vasto B.

Inserire un'area di parcheggio in località Canale, nei pressi dell'imbocco della galleria San Nicola, lato mare, a servizio del parco Canale di cui è in corso di redazione il progetto di realizzazione nelle aree che erano state occupate dai privati e recentemente liberate da manufatti e recinzioni. Tale area di parcheggio potrebbe servire anche le zone residenziali esistenti.

Controdeduzioni

Osservazione accolta parzialmente limitatamente alle aree esterne al Corridoio Verde. Si adegua la tav. 13.

Punto 20 - Tav. 13 PST. Inserire il parcheggio esistente San Nicola (fg. 26 part.1025-866-1024-265-394-1020-1021-830-266-864-862).

Controdeduzioni

Osservazione già riscontrata al punto 4.

Punto 21- Tav. 13 PST. Inserire un'area di parcheggio in località Vignola sul lato della strada carrabile nella zona dove attualmente termina il percorso ciclabile.

Controdeduzioni

Osservazione non valutabile in quanto il PST non disciplina le destinazioni d'uso esterne al Corridoio Verde, ma solo linee guida e criteri di intervento.

OSSERVAZIONE 10

Proponente: Sig. Antonio Tucci

Sintesi osservazione

In qualità di proprietario del “Trabocco Trave” sito in Vasto in Località Trave nonché di titolare della relativa concessione demaniale marittima n. 177/2002 estesa al 31/12/2033 il proponente chiede che “Il PST contempli, anche mediante espresse e specifiche attribuzioni di cornice agli Enti e ai Comuni territorialmente competenti, la destinabilità delle aree limitrofe alla Via Verde e prospicienti ai trabocchi ad aree attrezzate di sosta che fungibili alle attività, agli approvvigionamenti, alle necessità ed ai servizi normativamente consentiti ai Trabocchi - cui potrebbero ascrivere specifici e sanzionabili obblighi di ulteriore salvaguardia, monitoraggio e preservazione e sistemazione del verde - si rivelerebbero al contempo e intrinsecamente funzionali ad una più agevole, potenziata e diffusa accessibilità, affluenza e fruibilità, sia generalizzata che turistica, dei luoghi della Costa dei trabocchi: nell’alveo di tali perseguenti intenti, fini progettuali e scopi, l’istante richiede di valutare la suesposta destinabilità ad area attrezzata di sosta delle seguenti particelle:

- P.lla 1961 del Foglio di Mappa n° 37 prospiciente il Trabocco Trave di proprietà dell’istante ed allo stato risultanti acquisende dall’Ente provinciale.

- Porzioni delle particelle n° 85 e n° 182 del foglio di Mappa n° 37 anch’esse prospicienti il Trabocco Trave di proprietà dell’istante.

Si propala inoltre adesione ad adiuvandum alle osservazioni formulande dal Comune di Vasto in ordine alle invocate previsioni di destinazioni di parcheggio (tra cui ex plurimis quelle investenti le stazioni ferroviarie dismesse nonché ogni previsione volta ad inferire l’incremento di spazi di ricovero delle autovetture necessario al necessario decongestionamento della strada litoranea Adriatica SS16 e comunque finalizzato ad incentivare, promuovere e potenziare l’accesso, l’afflusso e il transito pedonale nella Via Verde, ad incrementare l’offerta di ospitalità diffusa, a promuovere le attività di pescaturismo e diportismo a favorire l’accessibilità e fruibilità del territorio.

Controdeduzioni

Osservazione non valutabile in quanto il PST non disciplina le destinazioni d’uso esterne al Corridoio Verde. La destinabilità delle aree alle finalità esposte è rimessa agli enti preposti al rilascio del titolo abilitativo. Resta inteso che sono escluse tutte le attività incompatibili con il Corridoio Verde (destinazione d’uso verde).

Per quel che riguarda le aree di sosta si rinvia a quanto già controdedotto a riscontro dell’osservazione 8.

OSSERVAZIONE 11

Proponente: Sig. Claudio Pepe O.A.S.I.

Sintesi osservazione

Nell'osservazione si riporta quanto segue:

1. si manifestano perplessità circa i presupposti e gli obiettivi del PST perché vanno oltre i limiti della Via Verde;
2. Si indica la descrizione dell'area industriale di Punta Penna come area degradata e con raffineria;
3. Si indica che nella Tav. 3c del PST "Area di tutela e salvaguardia ambientale" sono comprese aree industrializzate unitamente al depuratore comunale.
4. Sul tema dei parcheggi si condivide quanto relazionato dall'Ufficio tecnico comunale.
5. Indicazioni per la controdeduzione:

Controdeduzioni

Osservazione non valutabile in quanto generica, non proponendo specifiche modifiche al PST.

OSSERVAZIONE 12

Proponente: Sig. Angelo Bocchino

Sintesi osservazione

In qualità di General Manager Villa Vignola - Hotel & Restaurant, si richiede:

- 1) la realizzazione di un parcheggio in corrispondenza dell'accesso alla Via Verde in Contrada Vignola di Vasto;
- 2) l'installazione di opportuna segnaletica orizzontale e verticale che indichino la presenza di incrocio pericoloso in corrispondenza dell'intersezione tra l'accesso/uscita della Via Verde in Località Vignola di Vasto e Via Osca di Contrada Vignola di Vasto.

Controdeduzioni

Osservazione non valutabile, in quanto il PST non disciplina le destinazioni d'uso esterne al Corridoio Verde. La realizzabilità del parcheggio, comunque in aree esterne al Corridoio Verde, è rimessa agli enti preposti al rilascio del titolo abilitativo. L'installazione della segnaletica, richiesta al punto 2 dell'osservazione, è invece responsabilità in capo all'ente gestore della viabilità interessata.

OSSERVAZIONE 13

**Proponente: Sig.ri Lucia Conti, Luca Di Nanno E Mirko Di Nanno
(concessionari del Trabocco Cungarelle, Vasto (CH))**

Sintesi osservazione

I proponenti hanno formulato più osservazioni che di seguito vengono puntualmente esposte e controdedotte.

Punto 1 - Al punto 9 dell'art.23, NTA, dove si individuano tutte le strutture trabocco in essere lungo la Costa dei Trabocchi, la nostra struttura (forse per un refuso) è denominata "Trabocco di Casarsa". Invece la dicitura esatta, storicamente riconosciuta anche da diversi scritti e libri sul tema, è "Trabocco Cungarelle", nome utilizzato anche nei titoli concessori e autorizzatori. È sufficiente quindi allineare il nome a quello della tavola 13 Vasto B in cui è riportata la dicitura esatta (vedi All. 1). Chiediamo quindi che la nomenclatura venga modificata, anche per non incorrere in inutili incongruenze o imprecisioni, e riportata anche nel testo la dicitura corretta "Trabocco Cungarelle".

Controdeduzioni

Osservazione accolta. Si adegua il punto 9 dell'art. 23 delle NTA sostituendo al punto 29 la parola "Casarsa" con la parola "Cungarelle"

Punto 2 - Per quanto attiene il secondo punto, esso riguarda una prescrizione contenuta al punto 6 del medesimo articolo. Leggiamo infatti che "non sono ammessi parcheggi di alcun tipo in prossimità dell'ambito del trabocco/dei trabocchi in concessione". Al riguardo è utile precisare quanto segue, per contribuire a chiarire il concetto di "prossimità dell'ambito" del trabocco e comunque degli usi consentiti e sostenibili dell'area scoperta sotto indicata e visibile nell' All.to 2. In particolare, si segnala che a monte della Via Verde, in alto e in corrispondenza della nostra struttura, insiste da svariati anni un piazzale a raso senza alcuna opera o manufatto che i sottoscritti, da qualche anno, chiedono e ricevono regolarmente in concessione onerosa dalla Provincia di Chieti. Lo spazio è stato utilizzato durante i lavori di realizzazione della pista ed è stato realizzato anche ai sensi (Tabella A) (parte 4), dell'D.lgs 222/2016 che prevede come attività di edilizia libera la ritenzione di aree senza alterazione della permeabilità e del piano di campagna. Lo spazio in questione è stato realizzato proprio per utilizzo di sosta temporanea, carico/scarico merci e isola ecologica. Il suo utilizzo per tale scopo è agevolato e avvalorato dal fatto che, come da Voi riportato correttamente sulla tavola 13 Vasto B, vi è un accesso carrabile alla S.S. 16 che conduce a detta area e che evita pericolose soste lungo l'arteria statale (vedi All. 1). Si tratta quindi non di eventuale nuova realizzazione, ma di uno stato di fatto che palesemente e da anni funge da parcheggio libero senza opere per la sosta per gli utenti della pista e l'attività stagionale del trabocco. Si suggerisce e si chiede, pertanto, di voler precisare se la suddetta limitazione è riferita esclusivamente al divieto di nuove realizzazioni, ma non agli stati di fatto acclarati da anni, come nel nostro caso.

Controdeduzioni

Osservazione non accoglibile in quanto l'area in argomento, porzione della particella n. 81 del Foglio di mappa n. 37 del Comune di Vasto, è ricompresa all'interno del Corridoio Verde così come definito all'art. 13 delle NTA del PST (nello specifico ambito CV2 "Verde di eccellenza paesaggistica" (comma 4 art. 13 NTA del PST) nel quale è preclusa ogni attività di trasformazione del suolo diversa dalla destinazione a verde. Resta possibile la sosta temporanea, ove autorizzata dall'ente gestore della Via Verde, per il carico e lo scarico di materiali ed elementi per la gestione del trabocco in conformità alle norme di tutela del PST.

Punto 3 - Il terzo punto riguarda l'utilizzo di un terreno di nostra proprietà (vedi All. 3) a fini turistici. La zona in cui insiste è una zona antropizzata e servita, oltre che dalla piccola area di parcheggio su descritta, anche da tutte le utenze, che servono il trabocco Cungarelle (acqua, luce, ecc..). Si richiede pertanto la possibilità di dotare l'area di strutture leggere e amovibili, così come specificato dall'abaco dei materiali del P.S.T., che consentano la somministrazione di bevande e alimenti, i bagni e le docce per i fruitori della Via Verde e della

baia sottostante e un minimo di magazzinaggio per le forniture. Si precisa che, per la particolare ubicazione del terreno, confinante sia con la linea di costa che con la Via Verde (vedi All. 4), esso si presterebbe a servire il flusso diportistico che metterebbe in connessione il mare alla Via Verde stessa, obiettivo previsto anche dal piano stesso.

Controdeduzioni

Osservazione non valutabile, in quanto il PST non disciplina le destinazioni d'uso esterne al Corridoio Verde. La realizzabilità degli interventi, comunque in aree esterne al Corridoio Verde, è rimessa agli enti preposti al rilascio del titolo abilitativo.

OSSERVAZIONE 14

Proponente: Consorzio Vivere Vasto Marina

Sintesi osservazione

Il proponente ha formulato più osservazioni che di seguito vengono puntualmente esposte e controdedotte.

Punto 1 - Le previsioni del PST contrastano con quanto stabilito dal PRG vigente, in particolare, per quanto attiene alle destinazioni di parcheggio, in considerazione del vincolo a verde con le caratteristiche delle riserve naturali, e determina la inutilizzabilità delle aree di parcheggio esistenti nell'area di risulta della stazione, lato mare, che sono indispensabili per la fruizione di Vasto Marina.

Si osserva e rimarca che, già nella bozza del progetto definitivo si evidenziava che dalla interpretazione della LR 5 del 30 marzo 2007 – disposizioni urgenti per la tutela e la valorizzazione della Costa Teatina, si rileva che l'art. 4 comma 3 stabilisce che il Sistema delle aree protette della Costa Teatina si realizza anche per mezzo del collegamento funzionale delle aree protette attraverso il “corridoio Verde” quale obiettivo specifico di tutela e valorizzazione della costa del vigente QRR, da realizzare sulle aree di sedime del tratto litoraneo del tracciato dismesso delle ferrovie dello stato, sulle stazioni e sulle relative aree di pertinenza alle quali si applica il regime di protezione delle riserve naturali. Dalla lettura della norma appare che, il regime di conservazione proprio delle riserve naturali, sia applicabile solo alle aree di sedime del tracciato ferroviario, alle stazioni e relative aree di pertinenza, e non a tutte le proprietà dismesse di ferrovie dello stato. Ulteriore criticità rilevata è la impossibilità di utilizzare alcune aree del tracciato ferroviario dismesso per la realizzazione di parcheggi che sarebbero necessari per la fruizione sia della via verde e sia per decongestionare alcune località in cui sono presenti nuclei di abitazioni e strutture ricettive, come ad esempio, Loc. Canale, Loc. Cungarelle, Loc. Trave e Loc. Vignola. Ciò in quanto il sistema dei parcheggi pubblici e privati è stabilito in modalità di interscambio modale e pertanto in aree esterne al corridoio verde. Si evidenzia che, per poter valorizzare il territorio, occorre renderlo accessibile ai soggetti che ne devono usufruire, per cui piccole aree di sosta, alberate, con fondo permeabile/ naturale, potrebbero costituire una occasione per accedere alla via verde e per accedere alle spiagge, con le cosiddette calate a mare, e per realizzare i percorsi trasversali previsti nel PST, evitando anche il fenomeno del parcheggio lungo la strada SS16.

Controdeduzione

Osservazione non valutabile in quanto generica, non proponendo specifiche modifiche al PST.

Punto 2 - Per quanto riguarda il punto 9 dell'art.23, NTA, dove si individuano tutte le strutture trabocco in essere lungo la Costa dei Trabocchi, la nostra struttura (forse per un refuso) è denominata “Trabocco di Casarsa”. Invece la dicitura esatta, storicamente riconosciuta anche da diversi scritti e libri sul tema, è “Trabocco Cungarelle”, nome utilizzato anche nei titoli concessori e autorizzatori. E' sufficiente quindi allineare il nome a quello della tavola 13 Vasto B in cui è riportata la dicitura esatta (vedi All. 1).

Chiediamo quindi che la nomenclatura venga modificata, anche per non incorrere in inutili incongruenze o imprecisioni, e riportata anche nel testo la dicitura corretta “Trabocco Cungarelle”.

Controdeduzioni

Osservazione già esaminata ed accolta (vedasi osservazione 13 punto 1)

Punto 3 - Per quanto attiene una prescrizione contenuta al punto 6 del medesimo articolo. Leggiamo infatti che “non sono ammessi parcheggi di alcun tipo in prossimità dell'ambito del trabocco/dei trabocchi in concessione”. Al riguardo è utile precisare quanto segue, per contribuire a chiarire il concetto di “prossimità dell'ambito” del trabocco e comunque degli usi consentiti e sostenibili dell'area scoperta, si segnala che a monte della Via Verde, in alto e in corrispondenza della struttura Trabocco Cungarelle, insiste da svariati anni un piazzale a raso senza alcuna opera o manufatto, regolarmente in concessione onerosa dalla Provincia di Chieti.

Lo spazio è stato utilizzato durante i lavori di realizzazione della pista ed è stato realizzato anche ai sensi dell'D.lgs 222/2016 che prevede come attività di edilizia libera la ritenzione di aree senza alterazione della permeabilità e del piano di campagna. Lo spazio in questione è stato realizzato proprio per utilizzo di sosta temporanea, carico/scarico merci e isola ecologica.

Il suo utilizzo per tale scopo è agevolato e avvalorato dal fatto che, come da Voi riportato correttamente sulla tavola 13 Vasto B, vi è un accesso carrabile alla S.S. 16 che conduce a detta area e che evita pericolose soste lungo l'arteria statale. Si tratta quindi non di eventuale nuova realizzazione, ma di uno stato di fatto che palesemente e da anni funge da parcheggio libero senza opere per la sosta per gli utenti della pista e l'attività del trabocco. Si suggerisce e si chiede, pertanto, di voler precisare se la suddetta limitazione è riferita esclusivamente al divieto di nuove realizzazioni, ma non agli stati di fatto acclarati da anni, come in questo caso.

Controdeduzioni

Osservazione già esaminata e non accolta (vedasi osservazione 13 punto 2).

OSSERVAZIONE 15

Proponente: Italia Nostra - Presidente del Consiglio delle Sezioni Italia Nostra Arch. Pierluigi Vinciguerra

Sintesi osservazione

Il documento pervenuto è costituito da una relazione che argomenta vari temi circa la correlazione tra gerarchie dei vari Piani e Progetti territoriali (PST, PRP, Piano paesaggistico, QRR, ecc.) così come l'interazione del PST con l'assetto normativo vigente (LR 5/2007, Legge Urbanistica regionale 18/1983, decreto legislativo 156/2006, L. 23/03/01 numero 93, L. 431/1985, codice BBCC D. Lgs. 42/2004), tuttavia non si evincono dirette formulazioni tecniche al PST, ovvero, non sono riportate richieste specifiche di modifiche o integrazioni, precisazioni o correzioni alle NTA, alla relazione tecnica, alla VAS, alla VINCA.

Controdeduzione

Osservazione non valutabile in quanto generica, non proponendo specifiche modifiche al PST.

OSSERVAZIONE16

Proponente: Sig. Traino Alfonso- Amministratore e legale rappresentante protempore della Società Casarsa Srl

Sintesi osservazione

che il terreno di proprietà dei sigg. Zaccaria Nicola e Zaccaria Adriana, individuato nel Catasto Terreni del Comune di Vasto (CH) al Foglio n. 34 con la particella n. 217, venga totalmente stralciato ed escluso dal Progetto Speciale Territoriale PSC Costa dei Trabocchi, adottato con delibera della Giunta regionale d'Abruzzo n. 3 del 09/01/2023. La suddetta area è assoggettata dalla destinazione impressa dal P.R.G. del Comune di Vasto ("Art. 109 - ZONA D6 - Campeggi e attrezzature turistiche").

Controdeduzione

Osservazione accolta. Si aggiorna l'elaborato 13 con lo stralcio della particella n. 217 fg 34 (erroneamente campita).

Osservazione: 17**Proponente: arch. Phd Piernicola Carlesi,****Sintesi osservazione**

Il proponente ha formulato più osservazioni che di seguito vengono puntualmente esposte e controdedotte.

Punto 1 - l'assenza nel PST Costa dei Trabocchi di una individuazione puntuale anche dei trabocchi abbandonati e scomparsi (privi per esempio di concessione demaniale), poiché essi oltre ad essere motivo di pregio ulteriore del progetto sono già stati previsti dal Piano Demaniale Marittimo Comunale di Vasto art. 13 - Zona di tutela e valorizzazione dei Trabocchi, e sono già stati individuati in cartografia, dopo attento studio storico, come per esempio nella TAV 6 tratti 2-3, dello stesso PDMC di Vasto, si richiede l'inserimento nelle tavole planimetriche dei trabocchi abbandonati, scomparsi o privi di concessione demaniale.

Controdeduzioni

Osservazione già esaminata ed accolta (vedasi osservazione 1 punto 3).

Punto 2 - L'inserimento del lineamento di accessi e attraversamenti su Via Verde in prossimità di tutti i trabocchi non più esistenti

Controdeduzioni

Osservazione non accolta, in quanto gli accessi saranno ripristinati solo contestualmente alla ricostruzione del trabocco ove dimostrata la preesistenza (vedasi anche osservazione 1 punto 3).

Punto 3 -L'inserimento del lineamento di Sentieri, percorsi pedonali accessi secondari al mare e alla Via Verde in prossimità di tutti i trabocchi non più esistenti.

Controdeduzioni

Osservazione non accolta, in quanto gli accessi saranno ripristinati solo contestualmente alla ricostruzione del trabocco ove dimostrata la preesistenza (vedasi anche osservazione 1 punto 3).

Punto 4 -l'inserimento del lineamento di Accessi e attraversamenti su strada statale SS 16 in prossimità di tutti i trabocchi non più esistenti.

Controdeduzioni

Osservazione non accolta, in quanto gli accessi saranno ripristinati solo contestualmente alla ricostruzione del trabocco ove dimostrata la preesistenza (vedasi anche osservazione 1 punto 3).

Punto 5 -l'inserimento del lineamento di Attracco, rimessaggio piccole imbarcazioni in prossimità di tutti i trabocchi non più esistenti.

Controdeduzioni

Osservazione non accolta, in quanto gli accessi saranno ripristinati solo contestualmente alla ricostruzione del trabocco ove dimostrata la preesistenza (vedasi anche osservazione 1 punto 3).

Punto 6 -Vista l'assenza nel PST Costa dei Trabocchi di una sovrapposizione con le zone del Piano Regolatore Comunale di Vasto che prevedono in prossimità della S.S. 16 delle aree a parcheggio pubblico a servizio della pista ciclabile e delle spiagge presenti, che potrebbero essere utili al progetto, e poichè invece per queste aree denominate CV2 è ammessa la sola azione di sistemazione e attrezzamento del verde per l'osservazione del

paesaggio percepito, si richiede lo stralcio dal perimetro del piano speciale delle aree a parcheggio ZONE V4 come previsto dall'art 137 del PRG di Vasto

Controdeduzioni

Osservazione non valutabile, in quanto il PST non disciplina le destinazioni d'uso esterne al Corridoio Verde.

Punto 7 -inserimento del lineamento di Accessi e attraversamenti su Via Verde in prossimità di tutti i parcheggi pubblici esistenti o da realizzare previsti dal PRG zone V4.

Controdeduzioni

Osservazione non valutabile in quanto l'autorizzazione per la realizzazione di accessi, attraversamenti o sentieri, è di competenza dell'ente gestore della Via Verde.

Punto 8 -inserimento del lineamento di Sentieri, percorsi pedonali Accessi secondari al mare e alla Via Verde in prossimità di tutti i parcheggi pubblici esistenti o da realizzare previsti dal PRG zone V4.

Controdeduzioni

Osservazione non valutabile in quanto l'autorizzazione per la realizzazione di accessi, attraversamenti o sentieri, è di competenza dell'ente gestore della Via Verde.

Punto 9 -Vista l'assenza nel PST Costa dei Trabocchi di una sovrapposizione con le zone del Piano Regolatore Comunale di Vasto che prevedono in prossimità della costa complessi ricettivi turistici all'aria aperta, villaggi turistici e campeggi, in parte realizzati e in parte in corso di realizzazione mediante pianificazione attuativa indiretta, funzionali ad accogliere gli utenti del progetto speciale, e poiché invece per queste aree denominate CV2 è ammessa la sola azione di sistemazione e attrezzamento del verde per l'osservazione del paesaggio percepito, si richiede lo stralcio dal perimetro del piano speciale di tutte le ZONE D6 - Campeggi e attrezzature turistiche previste dall' Art. 109 PRG di Vasto.

Controdeduzioni

Osservazione non accolta in quanto la LR 5/2007 individua puntualmente il Corridoio Verde. Sono fatte salve tutte le previsioni esterne allo stesso corridoio.

Punto 10 -Lo stralcio dal perimetro del piano speciale di tutti i piani attuativi presentati ricadenti nelle ZONE D6 - Campeggi e attrezzature turistiche previste dall' Art. 109 PRG di Vasto.

Controdeduzioni

Osservazione non accolta in quanto la LR 5/2007 individua puntualmente il Corridoio Verde. Sono fatte salve tutte le previsioni esterne allo stesso corridoio.

Punto 11 -Vista l'assenza nella documentazione del PST Costa dei Trabocchi di una sovrapposizione del Progetto con le aerofotogrammetrie odierne del litorale di Vasto, poiché eseguito unicamente su cartografia catastale non aggiornata al reale stato di fatto del territorio, nel PST non vengono individuate le strade esistenti, gli attraversamenti carrabili sopra le gallerie, le storiche servitù di passaggio e le strade bianche di accesso pubblico al mare, e poiché invece per queste aree denominate CV2 è ammessa la sola azione di sistemazione e attrezzamento del verde per l'osservazione del paesaggio percepito si richiede l'individuazione e lo stralcio dal perimetro del piano speciale di tutte le strade carrabili esistenti.

Controdeduzioni

Osservazione non valutabile in quanto la verifica delle strade/attraversamenti esistenti è rimessa alla competenza dell'ente gestore della Via Verde.

Punto 12 -L'inserimento del lineamento di Sentieri, percorsi pedonali Accessi secondari al mare e alla Via Verde in prossimità delle vie di accesso al mare esistenti e per tutte le spiagge esistenti.
Indicazioni per la controdeduzione:

Controdeduzioni

Osservazione non valutabile in quanto la verifica delle strade/attraversamenti esistenti è rimessa alla competenza dell'ente gestore della Via Verde.

Osservazione: 18**Proponente: Comune di Rocca San Giovanni****Sintesi osservazione**

Con nota prot. 2297 del 17.03.2023 il comune ha formulato più osservazioni che di seguito vengono puntualmente esposte e controdedotte.

Punto 1 – Il territorio del Comune di Rocca San Giovanni, per la particolare conformazione del territorio costiero, principalmente caratterizzato da calette ciottolose, con cosente la presenza di zone parcheggio pianeggianti poste in prossimità degli accessi alla Via Verde.

Sul territorio si individuano n°3 aree di proprietà provinciale site in prossimità della Via Verde e mappate nella Tavola 08 del Progetto Speciale Territoriale PSC Costa dei Trabocchi, con la zonizzazione CV2. Verde di eccellenza paesaggistica

Le suddette aree (identificate nelle mappe allegate alla nota) e precisamente site presso il Porticciolo, la Località Foce e in prossimità del Trabocco Cavalluccio, di fatto vengono già utilizzate quali aree di sosta da tempi remoti e prima dell'avvento della Via Verde.

Per le stesse si chiede che vengano conservate quali aree di manovra e accesso dei mezzi di soccorso, ai fini di soddisfare requisiti di pubblica sicurezza. Inoltre si chiede che vengano, in maniera temporanea, conservate alla destinazione d'uso area di sosta, fino all'adeguamento dello strumento di pianificazione comunale che possa implementare le aree a destinazione d'uso parcheggio.

In particolare l'area di accesso alla Via Verde sita presso Località Foce (Area 3) e posta in prossimità di parcheggio comunale, potrebbe essere valorizzata, nel rispetto dei valori di pregio ambientale e paesaggistico, quale area di scambio al fine de potenziare l'intermodalità, nonché la sicurezza stradale, mediante l'adozione di specifiche azioni volte al miglioramento della mobilità ciclo-pedonale.

Controdeduzioni

Osservazione accolta limitatamente all'uso per manovra ed accesso dei mezzi di soccorso previa autorizzazione dell'ente gestore della Via Verde. Sono fatti salvi gli interventi esterni al Corridoio Verde nel rispetto delle linee guida e dei criteri di intervento indicati nel PST.

Punto 2 -Inoltre si segnala la particella censita al Foglio 2 part. 308, area strategica per posizione e caratteristiche del sito (Area 4), ricadente in termini di pianificazione comunale in parte in zona F3 Zone di interesse generale (dove si segnala la presenza di depuratori) e in parte in zona G1 verde di rispetto. L'area fortemente scoscesa potrebbe nella parte adiacente alla SS116, per una fascia da identificare, potenziare la disponibilità di la presenza di aree di accesso e parcheggio, mentre nelle aree a diretto contatto con la Via Verde essere votata ad azioni di salvaguardia e valorizzazione ambientale e paesaggistica (sono state allegate estratto di mappa catastale e satellitare con la localizzazione dell'area interessata)

Controdeduzioni

Osservazione non accoglibile in quanto la particella n. 308 del Foglio di mappa 02 del Comune di Rocca San Giovanni ricade interamente all'interno della zona CV2 "Verde di eccellenza paesaggistica" del Corridoio Verde, pertanto sono escluse le destinazioni d'uso a parcheggio.

OSSERVAZIONE 19

Proponente: Comune di San Vito Chietino

Sintesi osservazione

Con nota prot 4196 del 20.03.2023 il comune ha formulato più osservazioni che di seguito vengono puntualmente esposte e controdedotte.

Punto 1 - Viabilità carrabile di accesso alla ex stazione ferroviaria ed ai parcheggi sull'area di risulta dell'ex tracciato ferroviario.

Si ritiene indispensabile conservare l'attuale viabilità carrabile che dall'incrocio con la SS 16 Adriatica accede alla ex stazione ferroviaria (ed agli annessi parcheggi) e prosegue verso sud re-immettendosi sulla SS 16 Adriatica nei pressi. La predetta viabilità carrabile già adeguatamente separata dalla viabilità ciclopedonale della via verde è indispensabile per accedere alle aree parcheggio presenti a ridosso della ex stazione ferroviaria e, più a sud, nell'area di risulta dell'ex tracciato ed è fondamentale per l'eventuale transito di mezzi di emergenza che dovessero accedere sulla pista ciclopedonale in direzione nord-sud.

Controdeduzioni

Osservazione accolta. Si adegua la relativa cartografia

Punto 2 - Parcheggi auto ex stazione ferroviaria

Si ritiene indispensabile conservare le attuali aree parcheggio posizionate nell'area retrostante la ex stazione ferroviaria. I predetti parcheggi, preesistenti all'emanazione della LR 5/200 saranno altresì funzionali ai nuovi servizi previsti nel PST che nasceranno a seguito della riqualificazione degli immobili ex FFSS dismessi

Controdeduzioni

Osservazione parzialmente accolta, come da Provvedimento VAS (Determinazione DPC002/36 del 14.11.2023 cui si rinvia.

Per quanto qui non riportato si rinvia anche alla Dichiarazione di sintesi.

Punto 3 - Parcheggi auto zona Rocco Mancini

Si ritiene indispensabile conservare l'attuale area a parcheggio posizionate a ridosso del muro di contenimento che separa la Strada Comunale Via Cristoforo Colombo dalle aree di risulta dell'ex tracciato ferroviario, a sud dell'edificio ex stazione. La suddetta area a parcheggio, adeguatamente separata dalla viabilità ciclopedonale della via verde, è necessario per accogliere i fruitori della pista ciclopedonale e delle spiagge ubicate nella zona.

Controdeduzioni

Osservazione parzialmente accolta, come da Provvedimento VAS (Determinazione DPC002/36 del 14.11.2023 cui si rinvia.

Per quanto qui non riportato si rinvia anche alla Dichiarazione di sintesi.

Osservazione: 20

Proponente: Sig. Nicola Zaccaria

Sintesi osservazione

Si richiede che il terreno di proprietà dei sigg. Zaccaria Nicola e Zaccaria Adriana, individuato nel Catasto Terreni del Comune di Vasto (CH) al Foglio n. 34 con la particella n. 217, venga totalmente stralciato ed escluso dal Progetto Speciale Territoriale PSC Costa dei Trabocchi, adottato con delibera della Giunta regionale d'Abruzzo n. 3 del 09/01/2023. La suddetta area è assoggettata dalla destinazione impressa dal P.R.G. del Comune di Vasto ("Art. 109 - ZONA D6 - Campeggi e attrezzature turistiche").

Controdeduzione

Osservazione già esaminata ed accolta (vedasi osservazione 16).

OSSERVAZIONE 21

Proponente: Ines Palena - Presidente WWF Zona Frentana e Costa Frentana

Sintesi osservazione

Il proponente ha formulato più osservazioni che di seguito vengono puntualmente esposte e controdedotte.

Punto 1 -l'integrazione fatta rispetto alla necessità, da noi sottolineata, di garantire che i progetti strategici siano sviluppati in ottica I.C.Z.M, non risulta soddisfacente. Non è sufficiente, infatti, che si dichiari di seguire questa metodologia (come fatto sia al Punto 4 della Relazione tecnica, sia al Punto 5.1 dell'art. 5 delle Norme Tecniche di Attuazione NTA dello stesso PST) per renderla effettiva, bensì è necessario integrare in modo sostanziale la relazione con dettagliati strumenti e modalità di attuazione, come previsto dalle indicazioni riportate anche nella Direttiva 2008/56/CE sulla strategia UE per l'ambiente marino, e sviluppato nel lavoro "Costa Teatina Sostenibile" (Co.Te.So.), seppur citato nei documenti. Ad esempio, tra gli aspetti analizzati manca completamente il riferimento al Piano di difesa della costa, adottato dalla Regione Abruzzo con DGR n. 526 del 31.08.2020, e a come affrontare il tema dell'erosione costiera e delle sue conseguenze sulle aree demaniali, aspetti che non possono essere trascurati se si vuole gestire in ottica I.C.Z.M tutto il sistema costiero della Costa dei Trabocchi.

Controdeduzioni

Osservazione non valutabile in quanto generica, non proponendo specifiche modifiche al PST.

Punto 2 -per quanto riguarda i parcheggi, si fa notare che è stato omesso, nelle tavole relative al singolo tratto di Via Verde, di inserire tutti i parcheggi già esistenti (ad esempio su Vasto manca il parcheggio di San Nicola non presente nella TAV 13), anche se esterni alle aree di risulta, che sono comunque funzionali e già interconnessi in maniera diretta alla VIA VERDE. Tale osservazione è rilevante nell'ottica di una riorganizzazione e ottimizzazione dell'esistente.

Controdeduzioni

Osservazione esaminata ed accolta (vedasi osservazione 9 punto 3).

Punto 3 -Nella Tav 3C: Il tracciato della Via Verde da Punta Aderci a Località Vignola ci risulta essere stato modificato, nella tavola non è stato aggiornato.

Controdeduzioni

Osservazione non valutabile in quanto il tracciato riportato nella Tav. 3c del PST è quello definito dal progetto della Via Verde della Provincia di Chieti.

Punti 4-5-6

4) Per quanto riguarda specificamente la VINCA, rispetto alle considerazioni conclusive che sostengono di non andare oltre ad una valutazione appropriata fermandosi alla fase di screening, non avendo ad oggi i progetti specifici e le localizzazioni delle stesse è difficile valutare l'incidenza e in particolare la frammentazione rispetto ai Siti Natura 2000, ma è opportuno specificare che prima della realizzazione e delle autorizzazioni dei singoli interventi dovrà essere fatta la VINCA specifica rispetto alla ZSC interessata (considerando anche eventuali effetti cumulativi);

5) deve essere rimarcato, nelle mitigazioni/interventi migliorativi, il fatto che gli interventi previsti debbano essere utilizzati per deframmentare e mitigare l'effetto della frammentazione ecosistemica esistente senza aumentarla;

6) va effettuata, poiché manca in maniera puntuale ed esplicita per ogni Sito Natura 2000, l'analisi della conflittualità potenziale degli interventi rispetto alle misure di conservazione sito-specifiche delle ZSC, sia adesso che, a maggior ragione, nelle VINCA specifiche che dovranno essere fatte prima della realizzazione in fase di progettazione preliminare dei singoli interventi.

Controdeduzioni

Osservazione non accolta per quanto segue:

- quanto richiesto ai punti 4), 6), è già normato per Legge: l'applicazione di tali procedure (4) con il perseguimento di tali obiettivi (6) è già indicato nel testo VInCA oggetto di osservazione.

- la conflittualità potenziale con i siti ZSC potrà essere misurata (da cui l'individuazione di efficaci interventi di mitigazione / compensazione), solo in presenza di specifica progettualità rimanendo all'oggi, la sua stima, meramente qualitativa e peraltro ampiamente prefigurata nel testo VInCA oggetto di osservazione.

Pertanto, le osservazioni 4), 6) sono da ritenersi superate, ovvero applicabili alle singole VInCA redatte a valere di singole progettazioni.

- in merito all'osservazione 5) ovvero che le singole VInCA debbano proporre la deframmentazione del territorio naturaleggiante, essa è da ritenersi come indicazione generale e di buon senso ma la cui applicazione potenziale è comunque subordinata alle caratteristiche della cornice territoriale in cui verrà applicata ogni singola VInCA e agli specifici contenuti progettuali oggetto di valutazione.

Indicazioni /prescrizioni in tal senso potranno pervenire, se del caso, in fase di verifica della singola VInCA ad opera dell'Ente di Controllo - Comitato di valutazione incaricato.

Si rinvia anche al parere espresso dal CCR-VIA n. 3910 del 11.05.2023.

OSSERVAZIONE 22

Proponente: ARTA Abruzzo

Sintesi osservazione

Dal Rapporto Ambientale che dalle NTA al PST, si evince che ogni intervento previsto deve essere sottoposto alle verifiche ambientali obbligatorie, da effettuarsi ai vari livelli di progettazione previsti (preliminare, definitivo, esecutivo). Tuttavia, non è chiaro come siano disciplinate tali verifiche, quale sia l'autorità competente per il rilascio del provvedimento finale e quali siano gli aspetti oggetto di valutazione. Tali informazioni devono essere definite prima dell'approvazione del Progetto Speciale Territoriale.

Controdeduzioni

Osservazione accolta, come da Provvedimento VAS (Determinazione DPC002/36 del 14.11.2023) cui si rinvia.

I rilievi evidenziati vengono risolti (come anche da controdeduzione all'osservazione della Provincia di Chieti - punto 6), con l'integrazione dell'art 7 delle NTA, sostituendo le parole "*verifiche ambientali obbligatorie*" con "*procedure ambientali e paesaggistiche, a cura dei soggetti preposti per legge;*"

Per quanto qui non riportato si rinvia anche alla Dichiarazione di sintesi.

OSSERVAZIONE 23

Proponente: REGIONE ABRUZZO - DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE SERVIZIO GESTIONE E QUALITÀ DELLE ACQUE

Sintesi osservazione

Si suggerisce di fare riferimento al Piano di Tutela delle Acque regionale approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale dell'Abruzzo n. 51/9 del 16/12/2015 e disponibile al link <https://www.regione.abruzzo.it/content/piano-tutela-delle-acque>, che contiene gli elementi di conoscenza e le misure di tutela qualitativa e quantitativa per il raggiungimento o mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici. Un ulteriore elemento di conoscenza e di supporto è rappresentato dai dati relativi al monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee, disponibili al seguente indirizzo: <https://www.regione.abruzzo.it/content/qualit%C3%A0-delle-acque>.

Controdeduzioni

Osservazione accolta, come da Provvedimento VAS (Determinazione DPC002/36 del 14.11.2023) cui si rinvia. Per quanto qui non riportato si rinvia anche alla Dichiarazione di sintesi.
